

Convenzione con la Congregazione "Figlie della Misericordia" per l'assistenza ai degenti presso l'ospedale di Città di Castello

TRA

L' Azienda Unità Sanitaria Locale n. 1 della Regione dell'Umbria (in seguito denominata USL), con sede legale in Città di Castello, via Engels, legalmente rappresentata dal Direttore Generale Dr. Vincenzo Panella

E

La Congregazione delle "Figlie della Misericordia" (in seguito denominata Congregazione) avente sede in Città di Castello, Corso Vittorio Emanuele, 43, nella persona della propria Superiora Generale pro-tempore Suor Emanuela Granci, al secolo Carla Granci,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

La Congregazione mette a disposizione dell'ospedale di Città di Castello una comunità di cinque suore volontarie in possesso del diploma d'infermiera e abilitazione professionale a funzioni direttive (Caposala). Il numero delle suore volontarie potrà essere aumentato di comune accordo ed in caso d'imprevedibile difficoltà diminuito, dietro avviso di almeno un mese, secondo le esigenze dell'USL e la disponibilità della Congregazione. Nei casi precedenti il contributo di cui al seguente art. 7 sarà proporzionalmente rideterminato.

Granci Carla



Art. 2

Le suore volontarie potranno svolgere la loro attività, ai sensi della presente

convenzione, sino al compimento del settantesimo anno di età.

Art. 3

Una suora volontaria della comunità di cui all'art. 1 avrà l'incarico di Superiora. Essa rappresenta la Congregazione presso l'USL nei rapporti di normale attività.

La Direzione sanitaria e la Direzione amministrativa del Presidio ospedaliero dell'Alto Tevere concorderanno con la Superiora, secondo le rispettive competenze, le proposte da inoltrare all'Amministrazione tenuto conto dei titoli e delle attitudini delle singole suore volontarie, sulla destinazione e l'opportuna rotazione nei diversi servizi concordati con la Comunità.

Art. 4

L'Amministrazione ha la facoltà di richiedere alla Superiora, per motivi di comprovata gravità, l'avvicendamento e la sostituzione di quella suora volontaria che non ritenessero atta all'assolvimento del compito affidato, salvo un preavviso di almeno 10 giorni.

La Superiora Generale può sostituire le suore volontarie quando lo crederà opportuno, per le esigenze della Congregazione e delle stesse, con un preavviso di almeno un mese, senza obbligo di motivazione.

Art. 5

Le suore volontarie saranno impiegate in base ai titoli professionali posseduti e saranno affidate loro le mansioni previste dal vigente C.C.N.L..

L'attività delle suore volontarie è espletata, ai sensi e per gli effetti della presente convenzione, in conformità di quanto previsto per il personale laico di pari qualifica, dalle leggi, dagli accordi collettivi di lavoro e dal regolamento ospedaliero, anche per ciò che concerne il riposo settimanale ed il riposo annuale. Si conviene che le suore volontarie abbiano libere le feste di Natale, Pasqua e della Madonna della Misericordia.

La Superiora, previo accordo con la Direzione infermieristica del Presidio ospedaliero dell'Alto Tevere, fisserà i relativi turni in modo da garantire il buon funzionamento delle

francesi Paolo



U.O. cui sono affidate.

Durante il riposo annuale le suore volontarie saranno sostituite da personale laico a cura dell'azienda.

Tutte le suore volontarie, nell'espletamento dei diversi compiti loro affidati, saranno alle dipendenze dirette del superiore gerarchico delle U.O. cui sono affidate.

Dovranno assolvere con impegno e diligenza le loro mansioni, favorendo a tutti i livelli un clima di leale responsabilità e di collaborazione reciproca.

Per patto espresso, inoltre, si conviene che alle suore volontarie non potranno in ogni caso essere richieste prestazioni assistenziali o di servizio in contrasto con le disposizioni d'ordine morale, etico e professionale stabilito dalle competenti autorità religiose o dalla Congregazione.

Art. 6

L'Usl si obbliga ad assicurare alle suore volontarie il servizio religioso nella cappella dell'ospedale ove, quotidianamente ed in accordo con la Cappellania dell'ospedale medesimo, sarà celebrata la Santa Messa e conservato il SS. Sacramento.

Art. 7

Per l'espletamento dell'attività prestata dalle cinque suore volontarie messe a disposizione dalla Congregazione l'USL erogherà un contributo annuo onnicomprensivo di € 78.000,00. (settantottomila); detto contributo sarà corrisposto dall'USL con versamenti trimestrali.

Art. 8

L'USL provvederà alla copertura assicurativa della responsabilità civile per danni causati a terzi nell'espletamento dell'attività ed a quella contro infortuni e morte di tutte le religiose volontarie conseguenti detta attività.

Art. 9

In caso di contestazioni che dovessero sorgere nell'applicazione ed interpretazione della presente, le eventuali controversie saranno rimesse alla decisione di un Collegio

Grani Carla

47

arbitrale composto di un rappresentante per ciascuna parte contraente e da un Presidente scelto d'intesa fra le parti.

Qualora non ci fosse accordo tra le parti medesime la scelta del Presidente del Collegio arbitrale sarà affidata al Presidente del Tribunale di Perugia.

Art. 10

La presente convenzione decorrerà dal primo giorno del mese successivo alla sottoscrizione della stessa, con durata di anni sei.

Essa s'intende tacitamente prorogata per un periodo di anni tre, ove una delle parti non ne dia disdetta, a mezzo lettera raccomandata, almeno novanta giorni prima della scadenza.

La convenzione si considera decaduta nel caso in cui la congregazione non sia più in grado di fornire alcuna suora volontaria di cui all'art. 1 .


Tutte le eventuali spese inerenti al presente atto sono a carico dell'USL.

Il presente atto è soggetto a registrazione in caso d'uso.

Letto, approvato e sottoscritto.

Città di Castello, 13.01.06

Unità Sanitaria Locale n. 1
Azienda della Regione dell'Umbria
Il Direttore Generale
Dott. Vincenzo Panella



La Superiora Generale
Congregazione
"Figlie della Misericordia"
Suor Emanuela Granci

